



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"
 Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°grado
 Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE - tel. 0823/ 435949 - fax 0823/ 402625 - C.F. 93086020612
 PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail: ceic8av00r@istruzione.it sito web : www.aldomoromaddaloni.edu.it

CODICE INTERNO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA



Proposto con delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 16.05.2025

Approvato con delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 19.05.2025

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;

VISTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

VISTA la direttiva MIUR n.1455/06;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo (MIUR Aprile 2015);

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTA la L. 71/2017 “Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e relative linee di orientamento;

VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo del 13.01.2021

VISTE le “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” (MIM 19/12.2022)

VISTO il D.P.R. n°81 del 13 Giugno 2023

VISTA la Legge 17.05.2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”

VISTA la Nota MIM 121 del 20/01/2025 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70”

VISTA la delibera del Collegio docenti n... del....

ADOTTA

Il seguente

CODICE INTERNO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. INTRODUZIONE.....	4
3. DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO.....	5
4. DEFINIZIONI	6
5. IMPORTANZA DI UN INTERVENTO TEMPESTIVO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.0
6. GOVERNANCE DEL FENOMENO IN AMBITO SCOLASTICO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.1
7. I SOGGETTI PREPOSTI AL CONTRASTO DEL FENOMENO	Errore. Il segnalibro non è definito.3
8. PROCEDURE DA METTERE IN CAMPO IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	19
8.1. SEGNALAZIONE.....	19
8.2 FASE DI VALUTAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.0
8.3 GESTIONE DEL CASO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.2
8.4 MONITORAGGIO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
9. SITI UTILI PER INFORMAZIONI SUL FENOMENO	24

1. PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontarlo significa lavorare sui gruppi, sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine ed attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.

La scuola, pertanto, deve puntare alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

La prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante.

Partendo da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, occorre valorizzazione le differenze e realizzare un'alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola.

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale.

Al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità.

2. INTRODUZIONE

La legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", è entrata in vigore in data 14 giugno 2024.

Essa ha esteso il proprio ambito di intervento per il contrasto al cyberbullismo e al bullismo, individuando ulteriori strumenti tesi a rafforzare le azioni preventive, sia nei riguardi dei minori vittime, che dei minori responsabili, con l'intento di perseguire obiettivi positivi di carattere educativo e formativo.

L'art. 4 della normativa novellata, relativa alle linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico, prevede al comma 2 bis e al comma 3 che ciascuna Istituzione scolastica:

- adotti, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, **un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** e

istituisca un **tavolo permanente** di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 2 bis);

- **recepisca nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento**, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 3), ribadendo la necessità di **individuare fra i docenti un referente** con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

L'art. 4 ha previsto ed istituito, altresì, in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta **“giornata del rispetto”**, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, volto a sensibilizzare i giovani sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

Infine l'art. 5 prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente, enunciati negli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, rubricato “regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, ciascuna scuola si impegni a porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

Ai fini dell'applicazione delle sopra riportate indicazioni, le Istituzioni scolastiche faranno riferimento alle procedure contenute nelle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno di bullismo e cyberbullismo* adottate con Decreto pro.t n. 18 del 13 gennaio 2021, le quali, inoltre, prevedono l'individuazione della figura del docente referente, la costituzione di un in ogni scuola /plesso di un Team di Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, ovvero di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

3. DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo, che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come “diverso” per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

La vera sicurezza non risiede tanto nell'evitare le situazioni problematiche: non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete.

4. DEFINIZIONI

Ai fini della comprensione del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di seguito indicati:

Il **BULLISMO** (dall'inglese bullying) è una forma di comportamento aggressivo, che si sviluppa nelle relazioni tra coetanei e si distingue per l'uso di violenza, pervasività e conseguenze durature.)

Si tratta di un'aggressività intenzionale, ingiustificata e ripetuta nel tempo, che implica un dislivello, reale o percepito, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

L'art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", stabilisce che con il termine "bullismo" si intendono **"l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione"**

La giovane età sia degli autori che delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui esse maturano (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), permettono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che si manifestano nei rapporti tra persone di età adulta.

Per potere parlare di bullismo, dunque, occorre essere in presenza di:

INTENZIONALITÀ: i comportamenti che nascono con il bullismo sono atti deliberati e premeditati, posti in essere con il fine di arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o

attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento. Il fine è quello di emarginare la vittima, offendendola e danneggiandola.
ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o non osteggiato dal gruppo)
PERSISTENZA: tali comportamenti vengono manifestati più e più volte; non si tratta mai di casi isolati, ma che si presentano con ripetitività.
L'ISOLAMENTO DELLA VITTIMA: la vittima tende a nascondere in disagio in cui si trova, non si ribella ed è restia a chiedere aiuti esterni rivelando ad altri il proprio stato di soggezione
LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, quando la presenza del gruppo rafforza l'attività del bullo, con più persone che possono assumere diversi ruoli (difensori della vittima, aiutanti del bullo, sostenitori esterni, sostenitori passivi).

Si distinguono normalmente le seguenti **condotte di bullismo**:

Il bullismo fisico indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci, sputi. Esso può comportare anche la distruzione o il danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica e la vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione. Questa condotta potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio, danneggiamento e furto. Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria.
Il bullismo verbale è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità. La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire alle leggi. Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria. Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.
Il bullismo relazionale o bullismo ostracizzante consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un

gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto “linguaggio del corpo ostile”, la cosiddetta “violenza psicologia del silenzio”, l’umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia, simulazione di reato, e diffamazione.

Il **bullismo sessuale** è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il **bullismo discriminatorio** è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso. Il bullismo discriminatorio è causa spesso della “ghettizzazione della vittima”.

Per **CYBERBULLISMO**, secondo quanto statuito dall’art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71 si intende *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Il cyberbullismo presenta delle peculiari differenze rispetto al bullismo tradizionale, quali:

INTRUSIVITÀ DELL’ATTACCO: l’azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;

ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL’EPISODIO: la velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete ne permette l’ampia diffusione;

IMPATTO COMUNICATIVO DELL’AZIONE: l’azione non resta circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento globale e raggiunge numerosissimi utenti anche al di fuori di quelli più direttamente interessati;

ANONIMATO DEL BULLO: l’anonimato dietro il quale si nasconde l’aggressore, che può agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può intercorrere molto tempo prima che un caso venga alla luce.)

Gli **atti di cyberbullismo** possono essere suddivisi in **due gruppi**:

- **Diretto**: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- **Indiretto**: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima.

Le principali condotte di **Cyberbullismo** sono:

Flaming (lite furibonda): consiste nell' insulto o provocazione, nell'offesa, rivolta ad una persona su un social o in un forum. La caratteristica è la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti frequentati da diversi internauti digitali.

Harassment (molestie): consiste nell'invio di messaggi insultanti e volgari, ripetuti nel tempo e attraverso la rete, in rapporto "uno a uno".

Cyberstalking: è un comportamento offensivo e molesto in rete, caratterizzato da insistenza e intimidazione tali da provocare nella vittima un persistente e grave stato di ansia o paura, oppure da suscitare un fondato timore per la propria incolumità o quella dei propri cari. Tale condotta può anche costringere la persona a modificare le proprie abitudini quotidiane. Questo comportamento configura il reato di atti persecutori.

Denigrazione: consiste in attività intenzionalmente volte a danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, tramite la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione.

Esclusione: consiste nell'espulsione intenzionale di una persona da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti on line per provocare in essa un sentimento di emarginazione.

Trickery (inganno): consiste nell'ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.

Impersonation (sostituzione di persona): si attua con la violazione di un account o con accessi abusivi nei programmi e nei contenuti della persona intestataria dello stesso account. La condotta può integrare i reati di sostituzione di persona, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, e frode informatica.

Sexting è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti medialità sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare

materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.

Hate speech “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.

Grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un’eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).

Body Shaming (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l'atto di deridere o deridere l'aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l'height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.

5. IMPORTANZA DI UN INTERVENTO TEMPESTIVO

Per un intervento tempestivo gli adulti devono essere in grado di cogliere ed interpretare i principali **segnali** che può manifestare una potenziale **vittima di bullismo e di cyberbullismo** quali:

Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;

Sentimenti di tristezza e solitudine;

Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero;
Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
Paure, fobie, incubi;
Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc.)
Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
Depressione, attacchi d'ansia;
Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet);
Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio- temporali più definite, la vittima di cyber bullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico).

Allo stesso modo, gli adulti devono osservare **le condotte di eventuali bulli**. Alcuni **segnali** possono essere:

aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé;
condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

6. GOVERNANCE DEL FENOMENO IN AMBITO SCOLASTICO

L'Istituto Comprensivo "I. C. Aldo Moro" di Maddaloni dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyber- bullismo.

Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative, mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità

scolastica in difficoltà.



Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo e del cyberbullismo, sulle possibili conseguenze che il fenomeno può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Secondo le linee guida del 2021, sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:



PREVENZIONE UNIVERSALE: si tratta di *interventi destinati a tutta la popolazione scolastica*. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa. Le iniziative sono indirizzate a:

1. accresce e la diffusa consapevolezza del fenomeno attraverso attività curriculari ed extracurriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
3. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.
4. programmare giornate di sensibilizzazione: "La giornata del rispetto" il 20 gennaio di ogni anno come da Art.4 della Legge n.70/2024, momenti di informazione - formazione per gli alunni, docenti e genitori

che avranno la finalità di creare degli spunti di riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

PREVENZIONE SELETTIVA: prevede *interventi rivolti a gruppi a rischio* per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi presentatisi. Prevede la predisposizione di una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) e di un piano di intervento, in collaborazione con i servizi del territorio, con un approccio sistematico di promozione di un percorso di vicinanza, di ascolto e di intercettazione precoce delle difficoltà.

PREVENZIONE INDICATA: si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui *si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici*. Essa prevede l'attivazione di un sistema di segnalazione tempestivo e di una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. **raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;**
2. **approfondimento della situazione per definire il fenomeno;**
3. **gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare** (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. **monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.**

7. I SOGGETTI PREPOSTI AL CONTRASTO DEL FENOMENO

Il Dirigente Scolastico
Nomina un referente del bullismo e cyberbullismo di un Team Antibullismo e per l'Emergenza e di un TAVOLO permanente di MONITORAGGIO;
Coordina l'attività del referente del bullismo e cyberbullismo, del Team Antibullismo e per l'Emergenza e del TAVOLO permanente di MONITORAGGIO
Promuove interventi di prevenzione primaria e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer-education

Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione contro i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
Promuove la realizzazione di corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata ed alle famiglie;
Promuove, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo, l'elaborazione ed adozione di un "Regolamento di prevenzione e di un codice interno per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola";
Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (Forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti; - a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori. Quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);
Tramite il sito web della scuola fornisce le seguenti informazioni: -nominativo della referente per il bullismo e cyberbullismo e contatti istituzionali; -contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'Istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

Il Consiglio di Istituto

Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo e il relativo codice interno
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti

Predisporre la progettazione del curriculum scolastico, in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e

obiettivi di apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”.
Predisporre, all’interno del PTOF, azioni ed attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. Propone attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (www.piattaformaelisa.it) (www.generazioniconnesse.it)
In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento elaborati e promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dall’Istituzione scolastica o eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Il Team Docenti/il Consiglio di Classe

Tutti i docenti venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo e per l’Emergenza, al fine di avviare una strategia d’intervento concordata e tempestiva. Inoltre promuovono attività di prevenzione universale.

I Coordinatori dei Consigli di classe

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell’area educativa, attivando le procedure antibullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, con forze dell’ordine specializzate nell’intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Segnalano al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Il Referente scolastico del bullismo e cyberbullismo

È un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti per i docenti, gli studenti e le famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo coadiuvato dal team antibullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo e coinvolge in un'azione di collaborazione gli enti territoriali in rete (forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti)
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il fac-simile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA

- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il team antibullismo e per l'emergenza ; il tavolo di monitoraggio permanente

Il team antibullismo

E' composto da:

- Dirigente Scolastico
- Referente al bullismo e cyberbullismo,
- Animatore digitale
- Referente per l'ed. civica
- Referente per l'inclusione
- Psicologo scolastico (eventuale)

L'elenco dei componenti è da considerarsi indicativa e non esaustiva.

Il team

- individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria o indicata (nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto);
- riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" e attiva il Team di Emergenza;
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;

Il Team per l'Emergenza svolge i seguenti compiti:

- istruisce il caso, redigendo la "Scheda di valutazione";
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente

sanzionatorie);

➤ in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

Il Tavolo di monitoraggio permanente è composto da:

-Dirigente Scolastico

-Referente al bullismo e cyberbullismo,

-Presidente del consiglio di istituto,

-Psicologo scolastico (eventuale),

-coordinatori di classe per la SSIG e coordinatori di classi parallele per la scuola primaria.

Effettua un monitoraggio continuo del fenomeno all'interno della scuola e collabora con le figure preposte per attuare le linee d'intervento previste dal presente documento.

Le famiglie

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

Esse devono essere informate sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

Nella scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

8. PROCEDURE DA METTERE IN CAMPO IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO



AZIONE	PERSONE COINVOLTE
1.SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA e AEC
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente scolastico Referente bullismo e cyberbullismo Team Antibullismo e per l’Emergenza Docenti Alunni Personale ATA e AEC
3. INTERVENTI EDUCATIVI DISCIPLINARI	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Psicologi Altre figure specialistiche Consiglio di classe/interclasse
4. MONITORAGGIO	Docenti Team per il monitoraggio

8.1 -SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico dell’Istituzione scolastica sono chiamati a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se

presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie

La fase di **prima segnalazione** ha lo scopo di accogliere la segnalazione compilando apposito modulo (*Allegato 1- Modulo prima segnalazione*) disponibile oltre che sul sito della scuola come allegato al presente documento, anche presso il front office di ogni plesso, di un caso presunto di bullismo o Cyberbullismo e prendere in carico la situazione.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo o Cyberbullismo: ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

CHI	DOVE	A CHI
Alunni	In classe o cassetta posta al plesso	insegnante di classe / coordinatore di classe / referente bullismo e cyberbullismo
Genitori	A scuola	Coordinatore di classe/ responsabile di plesso / referente bullismo / dirigente scolastico
Docenti e personale ATA	A scuola	Coordinatore di classe / responsabile di plesso / referente bullismo / dirigente scolastico

8.2- FASE DI VALUTAZIONE

Soggetti coinvolti: coordinatore di classe/insegnante di classe - Referente Bullismo/Cyberbullismo-Team Antibullismo e per l’Emergenza:

In caso di episodio sospetto e/o denunciato è importante porre in essere una prima valutazione di gravità, seguendo il seguente schema di intervento:

- **Raccolta di informazioni sull’accaduto:** quando è successo, dove, con quali modalità
- **Interviste e colloqui con gli attori principali, con i singoli, col gruppo:** vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro
- **Raccolta di prove e documenti**
- **Registrazione fatti attraverso verbali**

E' importante osservare il seguente

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME

INTERVENTO CON LA VITTIMA	INTERVENTO CON IL BULLO
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	COLLOQUIO DI GRUPPO CON I BULLI
	❖ iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; ❖ l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
FAR INCONTRARE PREVARICATORE E VITTIMA <i>Questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti;</i> è importante: - ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i - ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale - condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	

COINVOLGIMENTO DEL GRUPPO CLASSE O DI POSSIBILI SPETTATORI

Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima di relazioni positive nella classe

8.3- GESTIONE DEL CASO

Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti **NON SONO** configurabili come **bullismo o cyberbullismo**, non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo di **prevenzione universale**.
 - Se i fatti, **confermati da prove oggettive, SONO** configurabili come **bullismo o cyberbullismo**, il DS con il Team per la gestione dell'emergenza deciderà quali azioni intraprendere, in relazione al livello di gravità
- In particolare:

- ✚ quando la valutazione approfondita evidenzia che il **fenomeno non ha ancora assunto un carattere di sistematicità**, la situazione va costantemente monitorata, con attuazione di **INTERVENTI NELLA CLASSE**

<i>Intervento dei docenti in orario curricolare con attività specifiche</i>	<i>Intervento sulla classe di Psicologo, Esperti dell'Asl, Esperti di Istituzioni e associazioni del territorio</i>	<i>Convocazione consigli di classe con la presenza del team e del Dirigente (per quanto concerne l'applicazione dei provvedimenti disciplinari si farà riferimento al Regolamento disciplinare)</i>
--	--	--

- ✚ Quando la valutazione approfondita evidenzia che il **fenomeno ha assunto un carattere di sistematicità**, attuazione di **INTERVENTI SPECIFICI E STRUTTURATI SULLA CLASSE E SUI SINGOLI**
 - ❖ ***Intervento dei docenti in orario curricolare con attività specifiche***

<i>Intervento sulla classe mediante Psicologo, Esperti dell'Asl, Esperti di Istituzioni e associazioni del territorio</i>	<i>Supporto intensivo per la vittima attraverso Psicologo, Esperti dell'Asl, Esperti di Istituzioni e associazioni del territorio</i>	<i>Coinvolgimento della famiglia del bullo e della vittima</i>	<i>Convocazione consigli di classe con la presenza del team e del Dirigente (per quanto concerne l'applicazione dei provvedimenti disciplinari si farà riferimento al Regolamento disciplinare)</i>
	<i>Intervento individuale sul bullo/bulli mediante colloqui da parte di Psicologo, Esperti dell'Asl, Esperti di Istituzioni e associazioni del territori</i>		

Cose importanti da sapere

- La prima azione deve essere orientata alla **tutela della vittima**, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.
- Non deve mancare la **Comunicazione alla famiglia della vittima** (convocazione) e il supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)
- Non deve mancare la **Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo** (convocazione);
- Vi deve essere la rituale **Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe per la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità**, (tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di disciplina)
- Deve seguire la **Lettera di comunicazione formale del provvedimento disciplinare ai genitori del bullo/cyberbullo**
- in caso di **rilevanza penale del comportamento** è **obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria**.

La Legge n.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE

DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

L'art. 8 del D.L. n. 11/2009 regola il provvedimento di **"Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni** e così recita:

- *"comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.*

- *comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]"*.

La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

- nel caso in **la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti**, si procederà alla **segnalazione ai Servizi Sociali del Comune**.

8.4 MONITORAGGIO

Al fine di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento si procede ad un:

- **monitoraggio a breve termine**, che dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato, cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

- **monitoraggio a lungo termine**, che potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare se la situazione si mantiene nel tempo.

9. SITI UTILI PER INFORMAZIONI SUL FENOMENO

Generazioni connesse

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>

MIUR bullismo e cyberbullismo

<https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

Cyberbullismo e antibullismo - coordinamento italiano

<https://www.cyberbullismo.com/>

Ministero dell' Interno - Bullismo e discriminazione

<https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/minori-e-disagio-giovanile/bullismo-e-discriminazione/>

Telefono Azzurro

<https://www.azzurro.it>

Offre supporto, informazioni e strumenti per affrontare il bullismo e il cyberbullismo, oltre a una linea di ascolto per segnalazioni.

Sito della Polizia di Stato - "Insieme per la Sicurezza"

<https://www.commissariatodips.it>

Informazioni sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, con risorse educative per studenti e famiglie.

Save the Children

<https://www.savethechildren.it>

Fornisce risorse e strumenti per la prevenzione e la gestione del bullismo, oltre a guide per i genitori.

Unicef Italia - Bullismo e Cyberbullismo

<https://www.unicef.it/diritti-bambini-italia/bullismo-cyberbullismo>

Offre informazioni sui diritti dei bambini e adolescenti, oltre a risorse per combattere il bullismo.

Educazione Digitale <https://www.educazionedigitale.it>

Risorse per educatori e genitori su come insegnare ai giovani a navigare in sicurezza nel mondo digitale.

ALLEGATI

1. Modello di segnalazione